

**COMUNE DI VEZZA D'OGGIO**  
*Provincia di Brescia*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione numero 12 del 30 luglio 2020**

Oggetto: **Approvazione aliquote IMU anno 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta** del mese di **luglio**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze, vennero oggi convocati i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
OCCHI Diego Martino	SI	
BENAGLIO Guerino Antonio	SI	
GREGORINI Vittorio	SI	
RIZZI Mattia	SI	
BONAVETTI Andrea	SI	
TONSI Anna Maria	SI	
PENASA Davide	SI	
GASPAROTTI Marco	SI	
RIZZI Giovanmaria Giacomo	SI	
GREGORINI Paolo Guerino		SI
RIZZI Laura	SI	
<b>Totali</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il segretario comunale, **dott. Fabio Gregorini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Raggiunto il quorum necessario per la validità della riunione il Sindaco, **Diego M. Occhi**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero **tre** dell'ordine del giorno.

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 luglio 2020

Oggetto: **Approvazione aliquote IMU anno 2020.**

Il **Sindaco** illustra l'argomento premettendo che la legge di bilancio approvata dallo Stato per l'anno 2020 ha unificato l'IMU e la TASI definendo quindi un nuovo assetto dell'imposta immobiliare, anche se per grandi tratti in continuità con la disciplina previgente. Precisa che è offerta la possibilità di incrementare le aliquote ma che l'amministrazione ha scelto di mantenerle invariate in ragione della particolare situazione economica attuale.

All'apertura del dibattito interviene il consigliere **Rizzi Giovanmaria** prendendo atto della conferma delle aliquote in vigore nel 2019 e chiede, rispetto alle richieste avanzate da molti di stralciare parte delle aree edificabili, se l'amministrazione sta valutando la revisione del PGT; sul tema risponde il **Sindaco** precisando che si è proceduto ad una analisi dei valori di riferimento delle aree edificabili, indicate ancora nel 2012 ai fini dell'imposta. Segue anche l'intervento del vicesindaco **Benaglio** il quale, rispetto alla revisione del PGT, ricorda la normativa sulla riduzione del consumo di suolo e sui Piani sovraordinati che dovrebbe giungere a compimento nel giro di un anno; solo allora si potrà stabilire quali aree stralciare, rammentando infine che si tratterà poi di fare una scelta definitiva e quindi di "non ritorno", rispetto a quanto accadeva in passato.

**Rizzi Giovanmaria** conferma che la scelta non sarà semplice e precisa che, nella sua passata amministrazione, è stato messo in campo un procedimento/azione preventiva al fine di consentire al comune di essere protagonista delle scelte e non di subirle nell'ambito della legge sul consumo di suolo.

Conclude il **Sindaco** precisando che nell'ultimo anno, emergenza coronavirus a parte, le condizioni economiche si sono un po' invertite rispetto al passato e quindi si è ritenuto opportuno non fare scelte troppo in anticipo.

A dibattito concluso,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Visto** che con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 15/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU ed è stata confermata, come per gli anni dal 2015 al 2018, la non applicazione della TASI, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili:

- o aliquota ordinaria dell'8,40 per mille
- o aliquota del 7,90 per mille per gli immobili di categoria C1
- o aliquota del 7,90 per mille per gli immobili di categoria D limitatamente a quelli

posseduti da imprese artigiane regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale tenuta dalla CCIAA;

mentre:

- o per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che non risultano presenti sul territorio comunale, opera dall'anno 2012 l'aliquota del 2 per mille fissata con deliberazione consigliere n. 6 del 16/03/2012;
- o per i fabbricati merce l'aliquota è azzerata per effetto dell'esenzione stabilita dall'art. 2 del D.L. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013;
- o per i fabbricati rurali strumentali allo svolgimento dell'attività agricola l'aliquota è azzerata per effetto dell'esenzione stabilita all'art. 8 del Regolamento IUC;

**Considerato** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento; sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come qualificati al comma 758, fra i quali quelli ricadenti in aree montane sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al 0,76%;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà

parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Visto** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 790.000,00, già al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad € 195.188,37;

**Considerato** che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le aliquote in vigore nel 2019;

**Precisato** che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati resi i seguenti pareri favorevoli:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile della ragioneria dell'ente, in ordine alla regolarità contabile;

i pareri sono allegati alla deliberazione medesima;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

**1) Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,2%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota azzerata;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari allo 0,84% e aliquota pari allo 0,79% per i fabbricati della categoria D posseduti da imprese artigiane regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale tenuta dalla CCIAA;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari allo 0,84%, ad eccezione dei fabbricati della categoria C/1 (Negozi e botteghe, compresi i ristoranti, le trattorie, i bar, ecc.) la cui aliquota è fissata pari allo 0,79%;
- aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,84%;

**2) di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

**3) di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

**4) di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, visto l'esito favorevole dell'apposita votazione espressa all'unanimità per alzata di mano.

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 luglio 2020

Oggetto: **Approvazione aliquote IMU anno 2020**

---

Il responsabile del **servizio finanziario e di ragioneria** dell'ente ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile** della presente proposta di deliberazione.



Il Responsabile del servizio  
(rag. Fiorenza Canossi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Fiorenza Canossi", written over the typed name.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Occhi Ing. Diego M.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Gregorini dott. Fabio)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune [www.comune.vezza-d-oglio.bs.it](http://www.comune.vezza-d-oglio.bs.it) (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 08 AGO 2020



Il Segretario Comunale  
(Gregorini dott. Fabio)

---

**'CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune [www.comune.vezza-d-oglio.bs.it](http://www.comune.vezza-d-oglio.bs.it) per quindici giorni consecutivi dal 08 AGO 2020 al 23 AGO 2020

e che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 03/09/2020

Timbro

Il Segretario Comunale  
(Gregorini dott. Fabio)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Vezza D'Oglio, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Gregorini dott. Fabio)